



Direzione Sanitaria
Dipartimento Cure Primarie

LE ESENZIONI TICKET SONO MODIFICATE

Regione Lombardia ha disposto a partire dall'anno in corso alcune modifiche delle esenzioni ticket

E02 - E12 - E13 - E30 - E40

Avranno **durata massima annuale, non automaticamente rinnovabile**, con **scadenza al 31 marzo di ogni anno**, salva precedente variazione dello stato di diritto. Questo vale anche per le esenzioni già registrate in anagrafe regionale, che scadranno automaticamente il 31 marzo 2019.

I cittadini aventi diritto dovranno pertanto recarsi presso gli sportelli scelta e revoca delle ASST (o anche presso le farmacie per le sole esenzioni E30 e E40) per rinnovare, tramite autocertificazione, dette esenzioni, oppure potranno procedere on line autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e dei Servizi Welfare online (<https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/esenzioni>).

Sarà possibile **rinnovare le esenzioni** anche prima della scadenza, **a partire dal 1 gennaio** di ogni anno.

E14 - E15

Saranno assegnate automaticamente agli aventi diritto e registrate in anagrafe regionale, come già avviene per le esenzioni E01, E03, E04, E05 sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Tali esenzioni vengono **rinnovate automaticamente** dal MEF **ogni anno** se permangono le condizioni di diritto. Resta valida la possibilità per i cittadini, a cui non è assegnata l'esenzione dal MEF ma che riscontrino le condizioni di avente diritto, di poter autocertificare l'esenzione presso gli sportelli scelta e revoca delle ASST.

INVALIDITÀ

Dal 4 marzo 2019 i codici di esenzione riferiti alle invalidità **sono stati modificati, con adeguamento alla codifica nazionale**. Tale modifica non inciderà in alcun modo sui diritti di esenzione e nulla deve essere fatto dall'assistito. I **nuovi attestati** di esenzione per invalidità **saranno rilasciati su foglio bianco A4 e non più su tesserino verde**.

FARMACEUTICA

A decorrere dal **4 marzo 2019 si aggiornano** le modalità di compartecipazione alla spesa farmaceutica, al fine di tutelare maggiormente la categoria degli **invalidi di guerra** e degli **ex deportati da campi di sterminio**, prevedendo che siano esentati dal ticket farmaceutico:

- gli **invalidi di guerra** appartenenti alle categorie dalla prima alla quinta, titolari di pensione diretta vitalizia e gli **ex deportati da campi di sterminio (esenzione G01)**;
- gli **invalidi di guerra** appartenenti alle categorie dalla sesta all'ottava (**esenzione G02**).

L'aggiornamento delle codifiche non modifica i diritti correlati alle esenzioni, ad eccezione della nuova esenzione G02 che prevede un ampliamento dei beneficiari rispetto alle previgenti previsioni.